

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

81° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri	»	21
4 ^a - Difesa	»	23
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	28
10 ^a - Industria	»	64

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	84
---	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	87
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1996

86^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini, e i sottosegretari di Stato per il commercio con l'estero Cabras e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 10,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero****(328) COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)****(461) FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero****(1196) VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero****(1402) WILDE e LAGO. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero****(1519) Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE**

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti al testo unificato: favorevole)

Il presidente VILLONE rileva che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito non suscitano obiezioni, per quanto di competenza. Concordano i senatori BESOSTRI e ANDREOLLI.

La Commissione conviene di formulare un parere favorevole sugli emendamenti in esame.

*IN SEDE REFERENTE***(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta della senatrice DENTAMARO, il PRESIDENTE dispone che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al disegno di legge in titolo è fissato alle ore 13 del giorno 8 gennaio 1997.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0038^o)

Il PRESIDENTE propone di sospendere i lavori fino al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, in attesa di provvedimenti urgenti eventualmente trasmessi dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 14,10).

Il presidente VILLONE avverte che è stato appena assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge n. 1902, sul settore portuale, approvato dalla Camera dei deputati. Considerata l'urgenza della questione, propone alla Commissione di esaminarlo immediatamente.

Conviene la Commissione stessa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1902) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei (Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del decreto-legge, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati; il provvedimento, ormai prossimo alla decadenza, è stato più volte reiterato a partire dal dicembre 1992. Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il ministro BASSANINI concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Il presidente VILLONE sospende quindi nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stato appena assegnato, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, il disegno di legge n. 1901, già approvato dalla Camera dei deputati, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della Regione siciliana,

nonchè per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata. Propone di procedere immediatamente all'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata

(Parere alla 4ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE ricorda i precedenti del decreto-legge, si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e propone un parere favorevole.

Il ministro BASSANINI rammenta che il decreto-legge è stato emanato per la prima volta dal Governo Berlusconi, e successivamente reiterato fino al provvedimento in esame.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone di sospendere la seduta, sino al termine della seduta dell'Assemblea, per procedere successivamente all'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge relativo al Giubileo del 2000 nonché del disegno di legge relativo al finanziamento dei partiti politici, se trasmessi in tempo utile dalla Camera dei deputati.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 20,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(335-398-B) Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri; Preioni

(Discussione e approvazione)

Il relatore GUERZONI rileva che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati corrisponde sostanzialmente, nella impostazione fondamentale,

a quello già approvato dal Senato, con alcune modificazioni di natura tecnica e formale e taluni adattamenti, in tema di ripartizione delle risorse derivanti dal contributo del quattro per mille nonchè in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, da lui ritenute condivisibili.

Conclude, pertanto, per l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il presidente VILLONE si sofferma sulle modificazioni più significative introdotte dalla Camera dei deputati, che peraltro non alterano sostanzialmente il testo già approvato dal Senato. Annuncia, quindi, che la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta, con osservazioni.

Si apre la discussione.

Il senatore SCHIFANI osserva che il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 3, comma 3, potrebbe consentire un uso strumentale della normativa, con la costituzione solo nominale di movimenti politici, allo scopo di ottenere il finanziamento.

Il presidente VILLONE comprende i motivi di preoccupazione espressi dal senatore Schifani, ma considera in certa misura inevitabile, nella fase transitoria, un simile rischio.

Il senatore PINGGERA precisa che tale eventualità è riferibile esclusivamente alla prima applicazione della normativa, mentre il meccanismo che vi è sotteso costituisce una opportuna garanzia.

Il senatore BESOSTRI rileva che le incongruenze della normativa in esame sono da riferire in primo luogo alla carenza di una regolamentazione normativa idonea sui partiti politici. Rinnova, quindi, l'obiezione già formulata a suo tempo in ordine al riferimento alla quota proporzionale nell'elezione della Camera dei deputati, come principale criterio per la ripartizione delle risorse. Auspica, pertanto, un successivo intervento normativo, in materia di partiti politici, che abbia una configurazione organica e coerente.

Il senatore Lino DIANA preannuncia il suo voto favorevole al disegno di legge in esame, ma rileva il possibile contrasto con l'esito del *referendum* abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici. Egli avrebbe preferito una discussione in Assemblea in tale materia e considera importante, comunque, apprendere il contenuto dell'ordine del giorno approvato nella seduta odierna da parte della Camera dei deputati in materia di depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento dei partiti. In proposito, infatti, sarebbe stata a suo avviso preferibile una esplicita soluzione normativa, trattandosi di una problematica connessa a quella in esame anche sotto gli aspetti logico ed etico.

Il presidente VILLONE precisa che la discussione in sede deliberante non dissimula alcun intento recondito, ma è stata intrapresa esclusi-

vamente per ragioni procedurali e contingenti, in relazione all'impegnativo calendario dell'Assemblea, al fine di pervenire a una decisione sollecita, in ragione del consenso politico che si è formato in materia. Non si tratta, peraltro, di una riproposizione del sistema di finanziamento pubblico, perchè il meccanismo in esame è fondato sulla libera scelta dei cittadini e ha anche il vantaggio di impegnare i partiti a meritare il finanziamento che sarà loro destinato, dinanzi al giudizio della pubblica opinione. Quanto al citato ordine del giorno della Camera dei deputati, ne assicura la tempestiva disponibilità, sottolineando peraltro che esso non rileva per la valutazione della Commissione, nè sotto il profilo formale nè dal punto di vista sostanziale. Al riguardo, inoltre, osserva che l'adozione di una misura di depenalizzazione, nel contesto normativo in esame, non ha ottenuto il consenso necessario.

Il senatore PELLEGRINO osserva che la discussione in corso può conseguire un esito positivo sulla base di un largo accordo politico, del quale non sembra rinvenire elementi sufficienti in base agli interventi finora svolti, che hanno richiamato l'attenzione piuttosto sui motivi di perplessità riguardo al testo, che non su quelli di accordo. Potrebbe, pertanto, essere opportuna una riflessione maggiore sui tempi di trattazione.

Il senatore ROTELLI rileva l'incongruenza del sistema di finanziamento in esame con la prospettiva di una articolazione decentrata dei partiti e movimenti politici, in funzione delle autonomie territoriali. Il testo, inoltre, non tiene conto delle strutture politiche se non in stretta correlazione con la competizione elettorale e con il suo esito di rappresentanza. Ne risulta sottovalutato, e sostanzialmente ignorato, il contenuto di democrazia diretta proprio della vita politica, mentre rilevano solo i partiti in quanto strutture che organizzano il consenso a fini elettorali. Ritiene quindi preferibile la determinazione delle quote di gettito tributario destinate a finanziare i partiti politici, in ragione delle scelte di ciascun contribuente, piuttosto che di una rilevazione indifferenziata, foriera di possibili valutazioni di illegittimità, anche in rapporto alla copertura finanziaria annuale massima. In proposito ritiene opportuno formulare un apposito ordine del giorno, che impegni il Governo ad una applicazione coerente rispetto al criterio esposto.

Ad avviso del presidente VILLONE, tale ultima questione non ha fondamento, in quanto la scelta è rimessa comunque ai singoli contribuenti e il criterio di ripartizione è determinato dalla legge.

Il senatore PASSIGLI ricorda le più risalenti discussioni sui costi della politica e sulle conseguenti necessità di finanziamento e conferma la sua opinione favorevole a una partecipazione pubblica ai relativi oneri, da integrare con una rigorosa regolamentazione dell'attività dei partiti, per il controllo delle risorse. Condivide, peraltro, l'obiezione del senatore Rotelli sull'incongruenza del meccanismo in esame rispetto alla tendenza evolutiva, anche istituzionale, verso il decentramento e l'autonomia. Si tratta a suo avviso di una normativa destinata a una breve durata, da superare nella riconsiderazione del ruolo dei partiti politici, anche

a prescindere dalla rappresentanza parlamentare. Il testo in esame, inoltre, contraddice il proposito di favorire l'aggregazione delle forze politiche, come si evince dall'articolo 2. Ritiene comunque opportuno assicurare una certa disponibilità finanziaria ai partiti e movimenti politici, la cui azione è vitale per la democrazia. Si sofferma criticamente, quindi, sull'articolo 6 del testo in esame, in tema di detrazione fiscale per le erogazioni liberali delle persone giuridiche: in proposito, considera discutibile sia il principio ispiratore, sia il meccanismo normativo, che potrebbe comportare anche notevoli questioni interne agli stessi soggetti coinvolti, ad esempio nei confronti degli azionisti di minoranza. Non considera pertinente, infine, il richiamo all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, da lui comunque non condiviso e sottolinea l'opportunità di non violare, in tema di depenalizzazione, il principio del *favor rei* nella successione temporale delle leggi penali.

Il senatore COSTA conferma il consenso della sua parte politica all'approvazione del disegno di legge, sottolineando l'importanza dei partiti politici nella vita associata e il loro ruolo funzionale a una democrazia matura.

Il senatore ELIA rivendica la corresponsabilità politica per una soluzione normativa, che a suo avviso non viola il risultato del referendum abrogativo sul finanziamento pubblico dei partiti politici, anche se potrebbe risultare non pienamente efficace, almeno per la parte relativa alla destinazione di una quota del gettito dell'IRPEF, che è indifferenziata rispetto alle preferenze dei contribuenti. Quanto alla depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento, ne ricorda le vicende giurisprudenziali riferite alla normativa vigente e conclude ritenendo opportuno approvare definitivamente il disegno di legge.

Il senatore PIERONI ricorda il consenso del suo Gruppo nella prima lettura del testo e rinnova l'adesione ai principi ispiratori del disegno di legge, per una modalità trasparente e corretta del finanziamento della politica anche attraverso forme di sostegno pubblico. Osserva, peraltro, che il testo già approvato dal Senato ha suscitato presso la Camera dei deputati alcune discussioni e valutazioni improprie, che si riverberano in parte anche sulle modifiche approvate, determinando un diverso atteggiamento, nell'attuale fase dell'*iter*, da parte del suo stesso Gruppo.

Il senatore PERA esprime il consenso di Forza Italia al disegno di legge in discussione, che contiene alcuni difetti tecnici, come quello rilevato dal senatore Schifani o l'altro evocato dal senatore Besostri, ma corrisponde a un principio condivisibile di riconoscimento del ruolo dei partiti politici, senza indulgenze verso pregiudizi umorali diffusi negli ultimi anni. Manifesta il suo apprezzamento, a tale riguardo, per le ragioni esposte dal segretario del Partito democratico della sinistra nella discussione odierna presso la Camera dei deputati, rivolte a sostenere l'insopprimibile funzione dei partiti politici in un contesto democratico. Il disegno di legge, inoltre, assicura una forma di controllo dei cittadini sul comportamento dei partiti, attraverso l'indicazione o meno della vo-

lontà di concorrere al loro finanziamento. Garantisce altresì una maggiore trasparenza in tema di erogazioni liberali, anche da parte delle persone giuridiche, che ben possono avere interesse a sostenere soggetti politici, ma devono farlo in condizioni di piena visibilità. Nel sottolineare l'attuale incertezza sulla materia in discussione, connessa anche alla questione della depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento, ritiene che anche a tale ultimo problema si debba corrispondere in tempi brevi, rinunciando ad atteggiamenti moralistici e tenendo conto che non si dovrebbe ora auspicare l'applicazione di misure penali per un'intera classe dirigente, soprattutto nel campo economico, dopo che alcuni anni fa è stata sostanzialmente decapitata la precedente classe politica.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI osserva che Tangentopoli non ha significato solo un sistematico, irregolare finanziamento dei partiti, ma soprattutto uno stravolgimento nella concezione dei rapporti tra il cittadino ed i pubblici poteri in genere. Nel concordare sostanzialmente con quanto sostenuto dal senatore Passigli, anticipa il proprio voto favorevole sebbene ritenga che la legge sia di breve durata e che la discussione avvenga in tempi ristretti. Una corretta attività politica implica inoltre un maggior coinvolgimento delle donne. Auspica quindi una più adeguata rappresentanza femminile ed un superamento di certi fenomeni di scarsa democrazia interna ai partiti.

Il senatore D'ONOFRIO afferma che la disciplina legislativa del 1993 in materia elettorale ha segnato un miglioramento dell'ordinamento, con l'abbandono del sistema sanzionatorio imperniato sulla pena, in favore di misure di altra natura, quali la decadenza dalla carica. Su questa linea di maggiore modernità si colloca la disciplina in esame. Egli annuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica, lamentando l'ipocrisia che generalmente accompagna la trattazione di questi argomenti da parte dei mezzi di comunicazione.

Il senatore DUVA rileva che la normativa in questione si caratterizza come transitoria, ma questa natura va ascritta a suo merito, in un momento in cui il paese si accinge ad una complessa riforma istituzionale, a seguito della quale è auspicabile che si instauri un nuovo equilibrio. Il disegno di legge, nel reagire contro i sentimenti generalmente polemici nei confronti della classe politica, rispetto al testo approvato dal Senato, a fronte di alcune manchevolezze, fa registrare tuttavia anche dei miglioramenti in materia di controlli; positiva è anche la commisurazione del contributo alla consistenza della rappresentanza parlamentare, elemento questo che tende a valorizzare gli eletti rispetto al ruolo svolto dagli organi direttivi dei partiti. Il tema va comunque collocato nel quadro di una riforma complessiva dei movimenti politici che auspicabilmente dovrebbe favorire il decentramento delle formazioni stesse e l'instaurazione di controlli interni più efficaci. La normativa in esame è frutto di un sistema elettorale ibrido e ne riflette quindi le incertezze. La Camera dei deputati opportunamente non ha incluso il problema della depenalizzazione, il quale richiede una riflessione più approfondita. Conclude dichiarando che la volontarietà delle contribuzioni appare

rispettosa della decisione assunta dal corpo elettorale nella consultazione referendaria.

Il senatore ALBERTINI ritiene che si tratti di una legge necessaria, anzi indispensabile, che siano soddisfacenti gli strumenti individuati e non contrastanti con il *referendum* sul finanziamento pubblico. Manifesta altresì il proprio apprezzamento per il criterio di ripartizione introdotto. Le lacune del disegno di legge, da più parti segnalate, non impediscono alla sua parte politica di esprimere un voto favorevole, mentre questa rimane contraria ai contenuti dell'ordine del giorno sottoscritto alla Camera dei deputati dall'onorevole Giovanardi.

Il senatore MAGNALBÒ, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale sostiene la doverosità di un congegno di finanziamento per i partiti politici, al fine di fugare o almeno ridurre i rischi di inquinamento dell'attività politica. Malgrado quindi le perplessità emerse, conferma il suo voto favorevole.

Il senatore PELLEGRINO, nonostante le riserve espresse, avverte un sostanziale consenso delle forze politiche sulla disciplina in discussione e sottolinea la singolarità di una vicenda giudiziaria che ha portato al sostanziale accantonamento di un'intera classe politica che aveva operato in contrasto con le regole democratiche. Egli ha sempre auspicato che questo processo potesse proseguire fino alle sue logiche conseguenze, nella convinzione che non siano ancora maturi i tempi per una soluzione diversa.

Il senatore MILIO sostiene che la normativa in esame espone la classe politica a nuovi rischi di illegittimità. Chiede pertanto una pausa di riflessione, onde evitare il giusto malumore dei cittadini, favorito anche da una procedura affrettata di approvazione.

Il presidente VILLONE fa presente che il provvedimento è frutto di un dibattito annoso, del quale è certamente testimone il relatore. Esclude quindi ogni rilievo di fretteolosità, per quanto l'evoluzione del sistema politico sia ancora in corso e ritenendo che rispetto a tale fenomeno la normativa stessa tenda a rimanere neutrale.

Il relatore GUERZONI ritiene che il carattere elevato del dibattito abbia dato la misura dell'importanza della questione che tornerà d'attualità nell'ambito delle riforme istituzionali. Ricorda che il dibattito ha preso avvio alla fine del 1994 e che proprio alcune delle nuove formazioni politiche erano più decisamente favorevoli a riproporre una disciplina legislativa di finanziamento all'attività politica. Il testo approvato dalla Camera dei deputati si sofferma in modo analitico su alcuni aspetti procedurali, che era forse preferibile affidare ad una disciplina regolamentare. Il disegno di legge varato dal Senato non interveniva, a suo avviso giustamente, nella ripartizione dei contributi all'interno delle coalizioni, nella premessa che queste ultime avrebbero trovato il loro equilibrio, considerato che non vi sono parlamentari eletti in assenza di collegamenti con gli schieramenti maggiori. L'articolato in discussione, da

questo punto di vista, appare invece più garantista; la disciplina stessa si presta facilmente ad un'interpretazione in senso coerentemente maggioritario, bastando solo che all'atto della dichiarazione di appartenenza i parlamentari si esprimano con un'adesione alle coalizioni anzichè alle singole componenti politiche. Il disegno di legge evidenzia molti pregi rispetto ad alcune insufficienze, esso allinea l'Italia ai sistemi in vigore in altri paesi europei e tiene conto della centralità del ruolo svolto dai cittadini nel mutato sistema elettorale. Egli conviene sul carattere transitorio della disciplina stessa, dando per scontato che essa andrà modificata a seguito di un'eventuale riforma della legge elettorale.

La senatrice DENTAMARO non condivide i rilievi espressi circa il carattere frettoloso del testo in esame, pur non avendo partecipato al dibattito delle precedenti legislature. In realtà, alcune delle perplessità manifestate a questo proposito tradiscono timori per una possibile, futura evoluzione della vita politica; dalla normativa in discussione si può comunque attendere un miglioramento del costume ed una attenuazione dei pericoli di inquinamento.

Il senatore MILIO insiste nel richiedere un rinvio della discussione, avendo egli intenzione di presentare alcuni emendamenti.

Il senatore Lino DIANA ritiene che tale richiesta sia assolutamente rituale e che non possa essere conculcata la facoltà di ciascun senatore di presentare proposte di modifica.

Il presidente VILLONE chiarisce che egli sottoporrà al voto della Commissione la richiesta di rinvio della discussione, fermo restando che sarà comunque stabilita una breve sospensione dei lavori per consentire la presentazione di eventuali emendamenti.

Posta in votazione, la proposta di rinvio della discussione risulta respinta. Il presidente VILLONE sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 22,10, è ripresa alle ore 22,50.

Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati.

Il relatore GUERZONI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario VIGNERI esprime l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti.

Si procede alle votazioni.

L'emendamento 1.1 è respinto dalla Commissione, che successivamente approva l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.

Viene quindi approvato l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Quanto all'articolo 3, sono respinti con separate deliberazioni gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. L'articolo 3 è approvato senza modifiche.

Respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2, anche l'articolo 4 è approvato senza modifiche.

Respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, sull'emendamento 5.4 il senatore SPERONI annuncia il suo voto favorevole, così come il senatore MAGNALBÒ. Il relatore GUERZONI ritiene che la finalità dell'emendamento possa essere realizzata anche in via applicativa, attraverso una corretta interpretazione. Concorda il presidente VILLONE e si associa anche il sottosegretario VIGNERI, che ritiene possibile ottenere lo stesso risultato in via amministrativa. L'emendamento viene quindi respinto. Respinto anche l'emendamento 5.5, la Commissione approva l'articolo 5 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Sull'emendamento 6.1, il relatore GUERZONI conferma il suo parere contrario, ritenendo che esso possa determinare inopportune complicazioni nel sistema amministrativo tributario. L'emendamento viene poi respinto, così come l'emendamento 6.2

La Commissione approva l'articolo 6 nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che sull'articolo 7 non sono stati proposti emendamenti e lo pone in votazione: la Commissione approva.

Quanto all'articolo 8, il senatore MAGNALBÒ annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 8.1, che viene successivamente respinto. La Commissione respinge anche l'emendamento 8.2. Sull'emendamento 8.3, il senatore SPERONI annuncia la sua astensione, ritenendo incompleta la casistica che vi è contemplata. L'emendamento viene quindi respinto. Anche l'emendamento 8.4 è respinto dalla Commissione così come, con separate deliberazioni, gli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.7. È dichiarato improponibile l'emendamento 8.8, mentre è respinto l'emendamento 8.9. La Commissione approva l'articolo 8 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nonchè i connessi allegati A), B) e C), sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Viene quindi posto in votazione, e respinto, l'emendamento 9.1. Respinto anche l'emendamento 9.2, la Commissione approva l'articolo 9 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Sono quindi approvati, con distinte votazioni, anche gli articoli 10 e 11.

Si procede alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Lino DIANA annuncia il suo voto favorevole, nella persuasione che i costi dell'attività politica debbano essere sostenuti anche con un onere erariale, considerata la funzione dei partiti nel regime democratico e il riconoscimento costituzionale del loro ruolo. Occorre, infatti, assicurare parità di condizioni nella competizione politica, anche per quelle formazioni che non hanno riferimenti in soggetti economicamente solidi. Egli manifesta qualche dubbio sulla compatibilità della normativa in esame con l'esito del *referendum* abrogativo in tema di finanziamento pubblico dei partiti politici, anche se confida sull'autorevole opinione di quei senatori, cultori del diritto costituzionale, che tendono ad escudere qualsiasi contraddizione in proposito. Osserva, peraltro, che si tratta pur sempre di risorse erariali, ciò che avrebbe consigliato un esame anche più visibile di quello in corso, dinanzi all'Assemblea del Senato. Quanto all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, dinanzi richiamato, ne condivide il contenuto ma si risolve a non riproporlo anche nella discussione in atto, esclusivamente per ragioni di speditezza procedurale. Sottolinea, comunque, che l'illecito finanziamento dei partiti non può essere accomunato al fenomeno della cosiddetta Tangentopoli, da riferire piuttosto alla diffusione dei reati, ben più gravi, di corruzione e concussione. Osserva, in particolare, che la libera elargizione ai partiti politici è di per sé lecita anche in base alla legislazione vigente, mentre le relative ipotesi di reato si realizzano esclusivamente per l'omessa o incompleta dichiarazione, che peraltro non ne modifica la natura. Censura, pertanto, il grave tentativo di risolvere le questioni pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali competenti, indulgendo in una inaccettabile indifferenza verso la tutela di un principio fondamentale come quello del *favor rei* nella successione delle leggi penali nel tempo. La confusione tra i fenomeni di corruzione e l'illecito finanziamento ha condotto a un uso strumentale delle inchieste penali nei confronti degli avversari politici, tanto più inaccettabile in quanto fino all'inizio degli anni Novanta la stessa magistratura penale ha considerato di fatto irrilevanti quelle condotte che ha successivamente preso a perseguire, rivelandosi ben presto all'attenzione di una osservazione attenta e priva di pregiudizi che al reato di illecito finanziamento dei partiti è stato sostanzialmente considerato come un mezzo per la repressione penale di più gravi delitti, come la corruzione e la concussione. Ritiene che in materia di illecito finanziamento dei partiti sia sufficiente e congrua la previsione di sanzioni amministrative, anche di severo tenore. Quanto alla discussione che sta per concludersi, rileva nuovamente alcune anomalie procedurali, che non hanno assicurato un dibattito sufficientemente ampio e approfondito, ma conferma il suo intendimento di votare a favore dell'approvazione del disegno di legge.

Il senatore SPERONI sostiene che il disegno di legge non contraddice l'esito del *referendum* abrogativo sul finanziamento pubblico dei partiti politici, poichè la destinazione volontaria di una quota del gettito erariale si può considerare quasi come un meccanismo speculare a quello dell'obiezione fiscale. Annuncia pertanto il suo voto favorevole.

Il senatore PIERONI si dichiara d'accordo con il senatore Pera nella ricostruzione del contesto politico di riferimento della normativa in esa-

me, che appare mutato rispetto a quello della prima lettura da parte del Senato. Nel respingere ogni impulso giustizialista, ritiene tuttavia prioritario assicurare il rispetto di quanti abbiano agito, anche negli anni precedenti, osservando le leggi dello Stato. Nella valutazione comparativa delle questioni sottese al disegno di legge, il suo Gruppo manterrà un atteggiamento di astensione.

Il senatore D'ONOFRIO annuncia il suo voto favorevole e censura un commento a suo dire non documentato, pubblicato sul quotidiano «La Repubblica», che istituisce improprie connessioni tra i fenomeni di corruzione e l'illecito finanziamento dei partiti. Ritiene opportuno fornire all'autore del predetto commento la documentazione parlamentare occorrente per una valutazione più consapevole.

Il senatore PINGGERA, in ragione dei miglioramenti apportati al testo da parte della Camera dei deputati, pronuncia una dichiarazione di voto favorevole.

Il senatore ROTELLI conferma le sue riserve sulla contraddizione tra i meccanismi previsti dal disegno di legge e i principi di decentramento e autonomia, affermati anche dalla Costituzione. Osserva, inoltre, che il testo normativo accentua il profilo istituzionale dei partiti, senza valorizzarne quello associativo. Annuncia tuttavia il suo voto favorevole.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA

(1909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il provvedimento in titolo, ne ricorda i precedenti e propone di formulare un parere favorevole.

Il senatore SPERONI ritiene che debba essere esclusa l'urgenza del decreto-legge, se si prescinde dalla considerazione degli effetti già prodotti, che peraltro riflette un orientamento criticato anche dalla Corte costituzionale. Il provvedimento non è altresì necessario, in quanto prevede rilevanti finanziamenti per un avvenimento di carattere religioso, con implicazioni turistiche, che coinvolge prevalentemente la città di Roma. Lo Stato italiano viene a farsi carico di oneri finanziari ingenti che dovrebbero semmai essere addossati alle categorie direttamente avvantaggiate come gli albergatori, mentre è facile prevedere che altri soggetti, e gli stessi parlamentari, potrebbero subire sensibili disagi. In Italia i costi di avvenimenti di questa portata, come anche delle Olimpiadi, sono sostenuti dallo Stato, mentre in altri paesi si osserva a questo proposito un diverso criterio. Egli d'altronde dubita fortemente dell'efficien-

za delle autorità comunali che sovrintendono alle opere previste, ed i suoi dubbi sono giustificati da molteplici circostanze. Coglie infatti l'occasione per lamentare che l'autostrada per Fiumicino sia sprovvista di numerazione e che sia gratuita, così come il transito sul Grande Raccordo anulare, mentre il tratto Milano-Malpensa è a pagamento e così pure il percorso di altre tangenziali extra urbane. Tali considerazioni dimostrano i privilegi di cui gode la Capitale e conclude pertanto dichiarando il proprio voto contrario.

Dopo un annuncio di voto favorevole del senatore BESOSTRI, la Commissione approva quindi la proposta del relatore.

Il presidente VILLONE formula a tutti i senatori presenti i più fervidi auguri per le prossime Festività.

La seduta termina alle ore 24.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 335-398-B**Art. 1.**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una cifra di valore pari allo 0.5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici, usufruendo di una detrazione forfettaria dall'imposta lorda nella misura fissa del 40 per cento e comunque non superiore a 2.000.000 di Lire. La cifra pari allo 0.5 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche verrà indicata in apposito rigo sul modulo per la dichiarazione dei redditi e, diminuita del 40 per cento, verrà versata contestualmente ed in aggiunta all'imposta secondo le modalità del comma 2 del presente articolo».

1.1

MILIO

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: «e partiti».

2.1

MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: «parlamentare» con le parole: «deputato o senatore».

2.2

MILIO

Al comma 2, dopo la parola: «domanda» inserire le seguenti: «tra quelli che presentano proprie liste per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale».

2.3

MILIO

Al comma 2, sostituire la parola: «ottobre» con l'altra: «dicembre».

2.4 MILIO

Al comma 3, sostituire la parola: «riferimento» con la parola: «appartenenza».

2.5 MILIO

Sopprimere il comma 3.

2.6 MILIO

Sopprimere il comma 4.

2.7 MILIO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In sede di prima applicazione fanno fede le dichiarazioni sottoscritte dai candidati nel collegio ai fini del rimborso elettorale».

2.8 MILIO

Sopprimere il comma 5.

2.9 MILIO

Art. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.1 MILIO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo e sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettante ai movimenti politici di cui al periodo precedentee procedendo quindi all'assegnazione delle restanti quote agli altri movimenti aventi diritto».

3.2 MILIO

Al comma 4, sostituire la parola: «gennaio» con la seguente: «marzo».

3.3

MILIO

Al comma 5, sostituire la parola: «gennaio» con la seguente: «marzo».

3.4

MILIO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

MILIO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.2

MILIO

Art. 5.

Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «22» con la cifra: «30».

5.1

MILIO

Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «500» con la cifra: «100».

5.2

MILIO

Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «50» con la cifra: «100».

5.3

MILIO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o postale» con le seguenti: «, postale o mediante carta di credito».

5.4

MILIO

Al comma 2, sostituire le parole da: «dal periodo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.5

MILIO

Art. 6.

Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «22» con la cifra: «30».

6.1

MILIO

Al comma 2, sostituire le parole da: «dal periodo d'imposta» fino alla fine, con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.2

MILIO

Art. 8.

Al comma 4, dopo le parole: «interposta persona» inserire le seguenti: «anche all'estero».

8.1

MILIO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato».

8.2

MILIO

Al comma 6, dopo la parola: «ordinatamente» inserire le seguenti: «in luogo asciutto e al riparo anche in caso di incendio, alluvione o terremoto».

8.3

MILIO

Al comma 7, nel primo e nel secondo periodo dopo la parola: «notaio» inserire le seguenti: «o cancelliere di pretura».

8.8

MILIO

Al comma 11, dopo la parola: «quotidiani» sopprimere le parole: «di cui uno».

8.4

MILIO

Al comma 11, dopo la parola: «quotidiani» inserire le seguenti: «a diffusione nazionale».

8.9

MILIO

Al comma 12, sostituire la parola: «luglio» con la seguente: «giugno».

8.5

MILIO

Al comma 14, dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «e delle finanze».

8.6

MILIO

Sopprimere il comma 16.

8.7

MILIO

Art. 9.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'ammontare delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 non può superare i 110 miliardi di lire per ogni anno».

9.1

MILIO

Sopprimere il comma 2.

9.2

MILIO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1996

30ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,15.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1884) Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, che anzitutto ricorda le principali funzioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), istituiti nel 1990 per tutelare i cittadini italiani residenti all'estero e le loro famiglie, promuovendo iniziative di tipo sociale e culturale, con particolare riferimento alla diffusione della lingua italiana. La legge istitutiva prevede la costituzione di un COMITES presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nonché presso le agenzie consolari delle località dove risiedono almeno tremila cittadini italiani. Peraltro nella recentissima assemblea del Consiglio generale degli italiani all'estero, tenutasi la scorsa settimana a Milano, si è posta in risalto l'esigenza di prevedere l'istituzione di nuovi COMITES in circoscrizioni assai vaste che ne sono attualmente prive; si è inoltre auspicata una revisione delle funzioni di tali organi, dopo il primo quinquennio di rodaggio.

Il relatore sottolinea poi la portata assai limitata del disegno di legge in esame, che, raccogliendo un'altra sollecitazione di tale assemblea, propone di spostare la data delle elezioni per il rinnovo dei COMITES da marzo a giugno 1997, in considerazione del fatto che nell'emisfero australe il periodo estivo va dal mese di gennaio fino a marzo. Peraltro nello scorso anno le elezioni, che si sarebbero dovute tenere nel mese di maggio 1996, furono prorogate per decreto-legge di dodici mesi al fine di evitare che coincidessero con le elezioni politiche generali e con le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Durante l'esame parlamentare, fu invece disposto che le elezioni si tenessero nel mese di marzo 1997.

Le considerazioni di opportunità che hanno indotto il Governo a spostare nuovamente tale data sono state condivise dalla Camera dei deputati, all'unanimità, e dovrebbero indurre anche il Senato ad approvare senza modifiche il testo del disegno di legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PORCARI dichiara di concordare con il relatore e di condividere anche le indicazioni per una revisione della normativa sui COMITES. In particolare rileva che la durata in carica per cinque anni appare eccessiva ed è necessario rinnovare la composizione dei Comitati a scadenze più ravvicinate, al fine di evitare che si consolidino indesiderabili situazioni di potere.

Il senatore LAURICELLA auspica che il rinvio dell'elezione dei COMITES consenta al Parlamento di approvare il disegno di legge di riforma nei prossimi mesi. Questa importante esperienza di democrazia rappresentativa deve essere infatti pienamente valorizzata, superando i limiti riscontrati, che dipendono dalla mancanza di risorse proprie e dalla coesistenza di una miriade di comitati inutili e non rappresentativi.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale ed avverte che la 1ª Commissione permanente ha espresso un parere favorevole.

Il sottosegretario SERRI concorda con le conclusioni del relatore, osservando che l'approvazione del disegno di legge sostanzialmente ripristina la proroga originariamente prevista dal Governo, che il Parlamento aveva accorciato in maniera forse un po' affrettata. Ringrazia poi la Commissione per il proficuo lavoro svolto nel primo semestre della legislatura, auspicando che anche nei prossimi anni sappia dare un forte impulso alla politica estera, come è sempre avvenuto nelle scorse legislature.

Il relatore PIANETTA, associandosi ad alcune sollecitazioni emerse nel dibattito, sottolinea l'esigenza di approfittare del rinvio delle elezioni per adeguare le disposizioni vigenti sui COMITES.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame degli articoli.

Con separate votazioni sono approvati i due articoli del disegno di legge ed il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 15.

DIFESA (4ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1996

38ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLE NOMINE DEI VERTICI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELL'ESERCITO
(A007 000, C04ª, 0031º)

Il PRESIDENTE fa presente di aver appreso dagli organi di stampa che il Consiglio dei ministri ha proceduto alla nomina del nuovo Comandante generale dei carabinieri e del nuovo Capo di stato maggiore dell'esercito; a questo proposito manifesta forte disappunto poichè la Commissione difesa non è stata previamente informata dal Governo di nomine di tale rilievo.

Il senatore PERUZZOTTI esprime a sua volta il disagio della sua parte politica per l'atteggiamento tenuto dal Governo e chiede che il Parlamento ribadisca il suo ruolo, bloccando la discussione del disegno di legge di riforma dei vertici militari. Annuncia inoltre di aver presentato un'interrogazione al Ministro della difesa sulla questione, rilevando in particolare l'inopportunità di aver nominato al vertice dell'Arma dei carabinieri il generale Siracusa, già direttore del SISMI.

Il senatore AGOSTINI si associa alle proteste per l'atteggiamento del Governo e afferma che occorre tutelare il ruolo del Parlamento in una materia così delicata quale quella delle nomine dei vertici militari.

Il senatore DOLAZZA ricorda che proprio in occasione dell'esame della riforma dei vertici militari egli aveva segnalato il pericolo di uno svuotamento del ruolo del Parlamento in una materia di tale rilievo.

Il senatore MANCA, pur condividendo le espressioni di disagio manifestate da più parti, deve rilevare che secondo l'ordinamento vigente le

nomine dei vertici militari sono prerogativa del Governo e che non esiste alcuna disposizione o prassi che preveda la preventiva consultazione delle Commissioni parlamentari.

Il senatore LORETO osserva a sua volta che la normativa vigente non prevede alcuna consultazione del Parlamento per le nomine dei vertici militari.

Il senatore MANFREDI esprime rammarico per l'esclusione del Parlamento da decisioni così rilevanti per il mondo militare e auspica che possa essere introdotta nell'ordinamento la previsione della preventiva consultazione delle Commissioni parlamentari per le nomine dei vertici militari.

Il sottosegretario BRUTTI, osserva che il Parlamento, dovendo svolgere una funzione di controllo del Governo non può essere coinvolto nelle decisioni che competono alla sua propria responsabilità.

IN SEDE REFERENTE

(1901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente GUALTIERI dà previamente la parola al sottosegretario SINISI che descrive brevemente le modifiche apportate al decreto-legge dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore PETRUCCI riferisce sul provvedimento in titolo rilevando che si tratta di un decreto-legge più volte reiterato che contiene al suo interno materie non del tutto omogenee tra di loro.

L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 1997 il termine per l'utilizzo delle Forze armate in Sicilia, confermando invece il termine del 31 dicembre 1995 per l'utilizzo delle stesse forze armate in Calabria. Occorre essere consapevoli che se il decreto-legge non verrà convertito l'Amministrazione della difesa sarà costretta a ritirare il personale attualmente impiegato nell'operazione 'vespri siciliani', compromettendo senza dubbio la sicurezza e il controllo su quel territorio. La Camera dei deputati ha introdotto il comma 1-bis che prevede il trattenimento in servizio a domanda dei volontari in ferma breve per un ulteriore anno. Il comma 2 dell'articolo sancisce la sostituzione dei contingenti delle Forze armate con personale delle Forze di polizia nella regione Calabria. Inoltre si prevede che la sostituzione dei reparti militari con personale di polizia abbia inizio anche nelle province siciliane di Agrigento, Ragusa e Trapani a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma 3 infine fornisce i criteri di sostituzione dei suddetti contingenti.

Il relatore Petrucci si sofferma quindi sull'articolo 2 che al comma 1 precisa le categorie di personale cui può essere affidato l'incarico di di-

rigere la direzione centrale per i servizi antidroga. La Camera dei deputati ha sostituito integralmente il comma 2 dell'articolo che reca modifiche al decreto legislativo n. 199 del 1995 in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza. Il comma 3 prevede norme per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e il comma 4 provvede ad aggiornare una delle tabelle allegate al decreto legislativo n. 196 del 1985; in particolare viene sostituita la tabella C2 relativa alle condizioni per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio nella marina militare. Il comma 5 apporta modifiche al decreto legislativo n. 198 del 1995 in materia di riordino del personale non direttivo dell'arma dei Carabinieri e il comma 6 è volto a coordinare la normativa sulla rappresentanza militare. La Camera dei deputati ha introdotto il comma 6-*bis* che prevede la proroga di un anno degli organi di rappresentanza militare. L'articolo 3 - prosegue il relatore - reca disposizioni per garantire una più ampia disponibilità di personale della Polizia di Stato; l'articolo 4 consente di disporre anche per il 1996 delle risorse iscritte nel capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per garantire l'attuazione dei programmi di potenziamento delle forze di polizia. L'articolo 5 dispone in merito alla copertura finanziaria e infine con l'articolo 6 viene modificato l'articolo 12 del decreto-legge n. 646 del 1994 sugli eventi alluvionali dell'autunno del '94, estendendo l'efficacia anche al 1996 del beneficio ivi previsto consistente nella effettuazione del servizio di leva nell'ambito della provincia di residenza per coloro che risiedono nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 1994.

Il PRESIDENTE avverte che la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso che potranno essere presentati in Assemblea soltanto gli emendamenti ai decreti-legge già presentati in Commissione o connessi a modifiche apportate dalla Commissione stessa. Propone quindi che eventuali emendamenti debbano essere presentati entro la chiusura della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il senatore PERUZZOTTI chiede che il Presidente della Commissione si faccia interprete presso il Presidente del Senato della esigenza dei parlamentari, di poter esaminare in modo compiuto e approfondito i provvedimenti di urgenza adottati dal Governo.

Il PRESIDENTE fa presente che il calendario dei lavori dell'Assemblea è adottato dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, sede istituzionale nella quale possono essere rappresentate le esigenze dei diversi Gruppi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore per fornire un quadro esauriente delle disposizioni contenute nel decreto-legge all'esame della Commissione, che imporrebbe una riflessione approfondita. Denuncia invece i tempi davvero strozzati del

dibattito, che impediscono alla sua parte politica di poter esprimere valutazioni sul merito del provvedimento.

Il senatore UCCHIELLI è consapevole della difficoltà di affrontare una materia così delicata in tempi tanto ristretti, ma sollecita la Commissione a definire finalmente un provvedimento che subisce reiterazioni dal 1994. Sgombrato il campo da questioni ormai annose si potranno affrontare, dopo la pausa dei lavori per le festività natalizie, i più spinosi problemi della difesa. In conclusione la sua parte politica, pur esprimendo perplessità sulla disomogeneità delle norme contenute nel provvedimento, voterà a favore, chiedendo però che il Governo si impegni esplicitamente a non prorogare ulteriormente l'impiego delle Forze armate in operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nella Regione siciliana.

Il senatore GUBERT, pur condividendo la proroga dell'operazione vespri siciliani, per garantire la sicurezza e controllo del territorio nella Regione siciliana, esprime forti perplessità sulla introduzione di disposizioni per le quali non sussistono a suo avviso i presupposti di necessità ed urgenza e che sono discutibili anche nel merito.

Il senatore AGOSTINI annuncia che la sua parte politica voterà a favore del provvedimento che giunge all'esame del Senato a pochissimi giorni dalla scadenza del termine costituzionale per la sua conversione, consapevole dell'esigenza di non abbassare la guardia di fronte alla criminalità organizzata in una regione così a rischio. Afferma peraltro che il Gruppo del partito popolare non accetterà più di pronunciarsi a favore di provvedimenti di urgenza senza poterli opportunamente approfondire.

Il senatore DE SANTIS afferma che il decreto-legge all'esame della Commissione contiene norme del tutto disomogenee tra di loro e dubita della loro efficacia per la lotta contro la criminalità organizzata. L'operazione vespri siciliani avrebbe dovuto essere temporanea e invece, con una serie di proroghe, sta assumendo caratteristiche di definitività, stravolgendo i compiti istituzionali delle Forze armate. Invita quindi la Commissione a instaurare un tavolo di confronto con la Commissione affari costituzionali e la Commissione antimafia per individuare gli interventi più idonei per fronteggiare la criminalità organizzata. Ribadendo quindi le forti perplessità sul contenuto del decreto-legge, ma consapevole dell'esigenza di garantire la sicurezza e il controllo del territorio nella Regione siciliana, la sua parte politica si risolverà a votare a favore.

Il senatore DOLAZZA manifesta forti perplessità sulle norme contenute nell'articolo 3, volte a garantire un ampliamento degli organici della Polizia di Stato; la previsione di avanzamenti attraverso il sistema delle idoneità non mancherà a suo avviso di ridurre la professionalità e l'efficienza di quel personale. Medesime perplessità esprime in ordine alla disposizione introdotta dall'altro ramo del Parlamento che proroga gli organi di rappresentanza militare. Per le suddette ragioni il Gruppo del-

la Lega Nord per la Padania indipendente voterà contro il provvedimento.

Il senatore LORETO esprime la consapevolezza che la mancata conversione in legge del decreto-legge all'esame della Commissione determinerebbe notevoli problemi per il controllo del territorio nella Regione siciliana, ma la sua parte politica non può esimersi da manifestare perplessità per la disomogeneità delle norme contenute nel provvedimento. Neppure è facile comprendere le ragioni che hanno spinto l'altro ramo del Parlamento ad introdurre la proroga di un anno degli organi di rappresentanza militare. E' quindi con qualche disagio che il Gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento, chiedendo però che il Governo dichiari che si tratta dell'ultima proroga dell'operazione vespri siciliani.

Terminata la discussione generale, il presidente GUALTIERI prende atto che non sono stati presentati emendamenti entro il termine prefissato.

Dopo una richiesta di precisazioni da parte del senatore MANFREDI a proposito dell'articolo 6, in ordine ai benefici per i coscritti delle regioni alluvionate, prende la parola il sottosegretario alla difesa BRUTTI il quale desidera porre in evidenza la ferma convinzione che ha mosso il Governo nel prorogare l'impiego di militari in Sicilia. Va inoltre sottolineato, prosegue il senatore Brutti, che lo stesso piano di sostituzione dei militari con le Forze dell'ordine, già in corso di attuazione, prevede la continuazione di un presidio da parte di militari in alcune zone della Sicilia, nella consapevolezza che il problema della mafia non può essere certo considerato risolto.

È pertanto opportuno garantire ancora, attraverso la presenza dei militari, un adeguato controllo del territorio, liberando così da questa incombenza le Forze dell'ordine che possono più efficacemente dedicarsi alla attività investigativa e di prevenzione.

Il sottosegretario Brutti, dopo aver ricordato che il decreto contiene anche norme di tipo ordinamentale, per adeguare le strutture delle Forze dell'ordine alla lotta alla criminalità organizzata, dà conto di alcune modificazioni introdotte presso la Camera dei deputati, concernenti in particolare la tabella relativa alla equiordinazione dei sottufficiali di marina e la proroga degli organi di rappresentanza militare.

Prende quindi brevemente la parola il sottosegretario per l'interno Sinisi per precisare che la eliminazione dei presidi militari nelle province di Agrigento, Ragusa e Trapani avviene contestualmente ad un preordinato piano di sostituzione che consentirà di garantire un efficace controllo del territorio.

Il presidente GUALTIERI pone quindi ai voti la proposta di conferire al relatore mandato di riferire favorevolmente in Assemblea e di autorizzarlo contestualmente alla relazione orale.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1996

59ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0012º)

Il presidente PETRUCCIOLI informa che la Camera dei deputati approverà, probabilmente in mattinata, il decreto-legge n. 551 del 1996 contenente norme relative al Giubileo del 2000 e il decreto-legge n. 535 del 1996 concernente norme per il settore portuale. Propone pertanto di sospendere la seduta per riprenderla nel momento in cui il Presidente del Senato assegnerà alla Commissione i due provvedimenti autorizzandola a riunirsi immediatamente. Informa inoltre che, relativamente alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia, sarà convocato per il giorno 14 gennaio 1997 un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per definire il calendario dei lavori della Commissione.

(R029 000, C08ª, 0010º)

Sulle comunicazioni del Presidente intervengono brevemente i senatori BALDINI e ERROI.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1902) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore, senatore LO CURZIO, illustra il provvedimento riguardante interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo, canteri-

stico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei. Si sofferma quindi sull'articolo 1 avente principalmente ad oggetto interventi a sostegno dei settori portuale ed armatoriale attraverso gli strumenti del pensionamento anticipato e del beneficio di integrazione salariale. Sul testo originario la Camera ha introdotto alcune modifiche stabilendo un differimento dei termini per la concessione dei pensionamenti disciplinati nel comma 3. Passa quindi ad illustrare l'articolo 2 che reca una serie di modifiche alla legge n. 84 del 1984 avente ad oggetto la riforma portuale, nonchè le modifiche introdotte dalla Camera a tale articolo relative al comando generale delle capitanerie di porto. L'articolo 3 dispone l'incremento del contributo statale in favore del Centro internazionale radio medico che svolge istituzionalmente un'attività assistenziale. Si sofferma quindi sull'articolo 5 che esclude la natura retributiva e la conseguente assoggettabilità a contribuzione assicurativa di emolumenti corrisposti a titolo di senseria di piazza. L'articolo 6 e l'articolo 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati mentre l'articolo 8 relativo al demanio marittimo ad uso turistico ricreativo è stato modificato al comma 1 dalla Camera dei deputati che ha stabilito la possibilità, per le Regioni, di avvalersi delle capitanerie di porto per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo ad uso turistico ricreativo. Si sofferma dunque ulteriormente sull'articolo 15, anch'esso modificato dalla Camera dei deputati, relativo alla riscrittura di alcuni articoli del codice della navigazione al fine di snellire lo svolgimento delle formalità concernenti il traffico marittimo.

Data la complessità e le numerose reiterazioni del provvedimento in esame, e in considerazione della sentenza n. 420 del 1996 della Corte costituzionale in materia di reiterazione dei decreti-legge il relatore auspica infine l'approvazione del provvedimento senza ulteriori modifiche.

Prima dell'inizio della discussione generale il senatore SPERONI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in quanto ritiene che i documenti trasmessi dalla Camera non siano sufficientemente chiari. Sarebbe pertanto opportuno attendere lo stampato dell'Atto Senato e la relativa documentazione per avere una più precisa cognizione delle modifiche apportate al testo originario.

A sostegno della richiesta di rinvio avanzata dal senatore Speroni interviene il senatore CASTELLI.

Il Presidente PETRUCCIOLI, preso atto della richiesta, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 18,30.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore SPERONI che chiede chiarimenti al relatore in merito ad una serie di leggi richiamate nel testo del decreto-legge, non essendo in possesso di alcuna documentazione sui richiami legislativi cui viene fatto riferimento diventa assai difficile poter prendere

re qualunque decisione. Chiede pertanto un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il presidente PETRUCCIOLI pone ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Speroni che risulta respinta.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ che chiede chiarimenti in merito all'articolo 13 riguardante il trasporto aereo di alcune tratte che collegano le piccole isole, come Pantelleria, a Palermo sottolineando che più opportuna la norma sarebbe stata se riferita all'aeroporto di Trapani che è il capoluogo di provincia delle isole in questione.

Forniscono i chiarimenti richiesti dal senatore D'Alì il relatore LO CURZIO e il sottosegretario SORIERO.

Interviene nuovamente il senatore D'ALÌ che ritiene anomala la norma contenuta nel decreto-legge. Chiede quindi al Governo assicurazioni affinché siano seriamente considerati gli interessi dei cittadini delle piccole isole piuttosto che quello della compagnia di bandiera.

Interviene con alcune precisazioni sulla questione anche il senatore BARRILE.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il senatore SPERONI dà per illustrati tutti i provvedimenti presentati al testo del decreto-legge dalla sua parte politica, illustrando invece quelli relativi all'articolo 13.

Esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti sia il Relatore che il sottosegretario SORIERO il quale peraltro invita i senatori della Lega a ritirare tutti gli emendamenti ricordando che sono in corso scioperi nel settore portuale per il timore che il decreto-legge in esame non venga convertito e in considerazione del fatto che alla Camera dei deputati il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente ha infine ritirato tutti gli emendamenti presentati al provvedimento.

Il senatore SPERONI dichiara di ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13, ritiene invece inaccettabile la motivazione di una non emendabilità del provvedimento, fa inoltre presente che non vi è stata alcuna apertura nè da parte del Governo nè da parte della maggioranza nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si è svolta quest'oggi in Senato nei confronti delle proposte procedurali avanzate dal suo Gruppo in relazione, in particolare, al disegno di legge n. 1541-B. Chiede pertanto che siano regolarmente votati tutti gli emendamenti presentati e non ritirati dal suo Gruppo.

Il senatore D'ALÌ, illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535

premessò:

che l'articolo 13 prevede interventi conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CEE n. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992;

che tali interventi saranno effettuati a sostegno dei collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e di Lampedusa

impegna il Governo

ad utilizzare tali somme nel rispetto della normativa comunitaria e delle effettive esigenze di socialità del servizio pubblico che nella particolarità dell'isola di Pantelleria si identificano nella continuità dello svolgimento durante l'intero arco dell'anno della tratta Pantelleria-Trapani».

0/1902/5/8

D'ALÌ

Facendoli propri, rinuncia quindi ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge 535 del 21 ottobre 1996 recante «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei,

premessò che:

la disciplina normativa che regola la navigazione marittima nel nostro Paese è da tempo oggetto di dibattiti nonché di indagini in sede parlamentare;

recentemente le associazioni rappresentative degli armatori privati e pubblici e le organizzazioni sindacali della gente di mare hanno redatto un protocollo di intesa nel quale si è preso atto delle condizioni di inferiorità gestionali nelle quali sono costrette ad operare le imprese armatoriali italiane sul mercato internazionale;

nel suddetto protocollo sono state individuate soluzioni che il Governo dovrebbe adottare in tempi rapidi per evitare il rischio della progressiva e inarrestabile scomparsa del settore armatoriale nazionale costretto a trasferirsi sotto bandiera estera o comunque essere venduto a concorrenti stranieri per riacquistare la necessaria competitività;

esempio emblematico di tale fenomeno sono le recenti notizie apparse sulla stampa di un probabile trasferimento della proprietà della

società Costa Crociere, simbolo della nostra intraprendenza nel prestigioso settore crocieristico, ad un importante concorrente americano;

infine, il processo di privatizzazione della flotta pubblica, da tempo concordata tra il Governo italiano ed il Commissario Van Miert, non sembra trovare tempestiva applicazione in quanto nessuna procedura di vendita è stata finora posta in essere per ottemperare ai disposti comunitari;

invita il Governo:

proporre un registro Internazionale che ponga l'armamento italiano in condizioni di competitività analoghe a quelle esistenti negli armamenti europei, specie per quanto attiene al settore dei traffici internazionali;

realizzare, in tempi rapidi, il processo di privatizzazione delle società armatoriali pubbliche che operano nel mercato internazionale secondo quanto già concordato con la Commissione europea e quanto previsto dallo stesso Piano Finmare già approvato dal Parlamento;

dare attuazione alle direttive dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nello specifico settore del traffico marittimo di cabotaggio, volte a garantire una pluralità di vettori pubblici e privati che operino in condizioni paritetiche mediante una revisione dell'attuale sistema di sovvenzione alla flotta pubblica».

0/1902/1/8

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 recante «Disposizioni urgenti per i settori portuali, marittimo, cantieristico e armatoriale nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei;

premesso che:

nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stata inserita una importante modifica all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 che prevede una totale revisione dei criteri e dei meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio affidata ad una apposita istruttoria nazionale svolta dal Ministero dei trasporti e della navigazione congiuntamente al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali e dei soggetti erogatori dei servizi nonchè degli utenti degli stessi;

la disciplina e l'organizzazione di tali servizi sono invece affidati esclusivamente alle Autorità marittime di concerto con le Autorità portuali negli scali ove queste ultime sono istituite, senza il necessario coinvolgimento delle rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori ed utenti dei servizi stessi;

impegna il Governo:

a garantire la presenza delle rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi nella procedura amministrativa volta alla disciplina e alla organizzazione dei predetti servizi affinché gli effetti tariffari che inevitabilmente scaturiscono dalla suddetta disciplina ed organizzazione possano essere preventivamente valutati e discussi dagli stessi soggetti che erogano ed utilizzano tali servizi».

0/1902/2/8

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge 535 del 21 ottobre 1996 recante «Disposizioni urgenti per i settori portuali, marittimo, cantieristico e armatoriale nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei;

premessi che:

a partire dal 1° gennaio 1997 entrerà in vigore la nuova disciplina legislativa riguardante la manodopera portuale per la fornitura di mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960;

la soluzione proposta dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati si articola su due ipotesi organizzative la seconda delle quali prevede l'istituzione di una Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di manodopera che pur essendo prevista non è adeguatamente disciplinata;

questa insufficiente disciplina potrebbe costituire un pretesto per impedire o comunque rallentare l'istituzione di detta Agenzia a favore della prima soluzione governativa riguardante la costituzione di un Consorzio volontario di imprese al cui interno assume un ruolo predominante l'ex compagnia portuale;

si rende necessaria una immediata ed urgente valutazione delle Autorità comunitarie in ordine alla soluzione governativa recepita nella legge di conversione del decreto-legge n. 535 del 1996, anche alla luce della recente comunicazione del 12.11.1996 della Commissione Europea, con la quale si informa il Governo italiano dell'estensione della procedura di infrazione sui contributi erogati dallo Stato a favore delle ex Compagnie portuali;

impegna il Governo:

notificare, in tempi rapidi, qualora non si sia ancora provveduto, il nuovo testo legislativo disciplinante il lavoro portuale alla Commissione Europea, in modo da consentire alla stessa un giudizio di compatibilità di tale normativa con i principi e le regole comunitarie in materia di libera concorrenza;

dettare, tempestivamente, le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di manodopera evitando così il rischio di una paralisi nella procedura amministrativa volta alla realizzazione di dette Agenzie e la conseguente ed inevitabile applicazione della sola prima ipotesi riguardante la istituzione del Consorzio volontario di imprese».

0/1902/3/8

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge N. 535 del 21 ottobre 1996 recante «Disposizioni urgenti per i settori portuali, marittimo, cantieristico e armatoriale nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei;

premessi che:

il Regolamento CEE 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 ha introdotto il principio della libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo all'interno dei singoli Stati membri;

tale principio viene riconosciuto agli armatori comunitari che impiegano navi registrate nello Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato membro sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio nel citato Stato membro;

il Regolamento ha disciplinato in via definitiva il processo di liberalizzazione in tema di cabotaggio definendo, in linea di principio, l'abbattimento delle riserve nazionali a far data dal 1° gennaio 1993 e, solo in virtù di una deroga temporanea, l'esenzione dal campo di applicazione del Regolamento dei servizi di trasporto marittimo che interessano il cabotaggio dei singoli Stati membri nel bacino del Mediterraneo;

per la parte che qui interessa, si richiamano i punti 2 e 3 dell'articolo 6 che esentano, mediante deroga, fino al 1° gennaio 1999 i servizi di cabotaggio con le isole;

per la sola Grecia, la deroga viene prorogata fino al 1° gennaio 2004 per i servizi regolari di passeggeri e di traghetto;

le Autorità greche hanno sostenuto in passato la validità della richiesta della più ampia deroga per motivi socioeconomici che non consentivano interferenze sul relativo mercato interno. Ciò in relazione sia alle problematiche connesse alla flotta nazionale adibita al cabotaggio sia al fattore occupazionale che avrebbero potuto ricevere un contraccolpo negativo in caso di presenza degli altri armamenti comunitari su un'area geoeconomica considerata tra le più povere a livello comunitario;

alla luce delle dette considerazioni appare evidente, anche se non espressamente recepito nell'articolazione, che la presenza dell'armamento greco nei cabotaggi insulari mediterranei farebbe venire meno, nel cabotaggio greco, i richiesti presupposti di stabilità sotto il duplice profilo naviglio/occupazione che avevano all'epoca giustificato la migliore considerazione della Commissione sfociata poi nella più ampia deroga concessa alla Grecia;

in virtù di quanto dispone oggi il Regolamento, l'armamento greco potrà svolgere i servizi di cabotaggio con le isole in Italia a partire dal 1° gennaio 1999 mentre l'armamento italiano non potrà svolgere i servizi di cabotaggio con le isole in Grecia se non a partire dal 1° gennaio 2004;

i servizi della Commissione UE stanno effettuando un esame approfondito delle ripercussioni economiche e sociali della liberalizzazione del cabotaggio e dovrebbero produrre una relazione al Consiglio UE entro il 1° gennaio 1997;

tale relazione sarà pronta solo entro la fine di gennaio o all'inizio di febbraio del prossimo anno;

invita il Governo a:

considerare l'impatto negativo che produrrebbe la presenza dell'armamento greco sul cabotaggio italiano a partire dal 1° gennaio 1999, a ragione dei bassi costi salariali e fiscali di cui beneficia l'armamento greco con gravi ripercussioni sulla flotta nazionale italiana e sull'occupazione interna;

promuovere iniziative interne volte a predisporre strumenti regolamentari, amministrativi e legislativi che rendano possibile alle navi italiane di competere sul cabotaggio italiano con le altre flotte dei paesi membri a condizioni equivalenti di operatività;

fare presente alle Autorità di Bruxelles che la più ampia deroga concessa alla Grecia può essere recepita alla sola condizione che l'armamento greco non svolga traffici di cabotaggio negli altri paesi mediterranei fino alla scadenza della detta deroga (2004);

produrre, in ambito comunitario, un emendamento al Regolamento 3577/92, in modo tale da richiedere nei confronti dell'armamento greco una liberalizzazione bilanciata anche sotto l'aspetto temporale, oltre che per motivi di equità ma anche perchè il cabotaggio italiano insulare interessa zone altrettanto deboli sotto il profilo economico e ad alta disoccupazione».

0/1902/4/8

LAURO

Il relatore LO CURZIO e il sottosegretario SORIERO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno 0/1902/1/8, 0/1902/3/8 e 0/1902/4/8 e parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1902/2/8; il sottosegretario Soriero dichiara poi di poter accogliere l'ordine del giorno 0/1902/5/8 come raccomandazione chiedendo al presentatore di non insistere per la votazione. Il relatore si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore D'ALÌ, ribadendo le ragioni dell'ordine del giorno dichiara di non insistere per la votazione riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti gli ordini del giorno 0/1902/1/8, 0/1902/3/8 e 0/1902/4/8 e accolto l'ordine del giorno 0/1902/2/8.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Sull'emendamento 1.5 esprime il proprio voto favorevole il senatore SPERONI che si dichiara contrario alla proroga del termine riportato nel testo del decreto-legge.

Posto ai voti l'emendamento 1.5 è quindi respinto. Posti separatamente ai voti sono del pari respinti gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Sull'emendamento 1.8 annuncia il proprio voto favorevole il senatore CASTELLI che si dichiara fortemente contrario ai pensionamenti anticipati.

Posto ai voti l'emendamento è quindi respinto.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti tutti gli emendamenti da 1.9 a 1.29, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10 e gli emendamenti da 11.1 a 11.4.

Sull'emendamento 11.5 interviene quindi il senatore CASTELLI che annunciando il proprio voto favorevole, chiede ancora una volta i motivi del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul merito dell'emendamento.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo hanno sottolineato la necessità di approvare il provvedimento senza modifiche per evitare la decadenza del decreto-legge n. 535. Non vi è quindi un giudizio specifico sul merito degli emendamenti molti dei quali sono ampiamente condivisibili.

Il sottosegretario SORIERO si riserva di dare una spiegazione di natura tecnica più ampia nell'esame in Assemblea.

Annuncia il proprio voto contrario il senatore ERROI.

Posto ai voti l'emendamento 11.5 è quindi respinto. Posti separatamente ai voti sono successivamente respinti l'emendamento 11.6, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 17, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18 e l'emendamento 19.1.

La Commissione conferisce infine mandato al senatore LO CURZIO di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge

del decreto-legge in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata in sede referente, domani sabato 21 dicembre, alle ore 9 per l'esame del disegno di legge n. 1909, recante conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 551 in materia di misure urgenti per il Giubileo del 2000.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

1.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

1.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

1.4 CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, le parole: «e il termine del 31 dicembre 1996 prorogato al 31 marzo 1997», sono soppresse.

1.5 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

1.6 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

1.7 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 6.

1.8

CASTELLI, CECCATO, GNUTTI, MANFROI

Al comma 6, dopo le parole: «Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione», aggiungere: «di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale», e dopo le parole: «a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione», aggiungere: «di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

1.9

CASTELLI, CECCATO, GNUTTI, MANFROI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il beneficio di pensionamento anticipato non è esteso alle compagnie e gruppi portuali trasformati in imprese ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano proceduto ad assunzioni successivamente alla data di trasformazione».

1.10

CASTELLI, CECCATO, GNUTTI, MANFROI

Sopprimere il comma 7.

1.11

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente decreto, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione ai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di 35 anni di contribuzione previdenziale. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato ai sensi dei commi 3 e 4 del presente decreto, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per in periodo massimo di cinque anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia vigente alla data di decorrenza del trattamento di cui al decreto legislativo n. 503 del

1992, ovvero al periodo necessario al compimento di 35 anni di contribuzione previdenziale, Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto».

1.12 CASTELLI, CECCATO, GNUTTI, MANFROI

Sopprimere il comma 8.

1.13 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 9.

1.14 CASTELLI, CECCATO

Al comma 9, sostituire il periodo: «aumentata per un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale», con il seguente: «aumentata per un periodo massimo di cinque anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia vigente alla data di decorrenza del trattamento di cui al decreto legislativo n. 503 del 1992, ovvero al periodo necessario al compimento di 35 anni di contribuzione previdenziale».

1.15 CASTELLI, CECCATO, GNUTTI, MANFROI

Sopprimere il comma 10.

1.16 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 11.

1.17 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 12.

1.18 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 13.

1.19 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 14.

1.20 CASTELLI, CECCATO

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «su conforme rendicontazione», aggiungere le seguenti: «Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali».

1.21 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 15.

1.22 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 16.

1.23 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 17.

1.24 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 18.

1.25 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 19.

1.26 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 20.

1.27

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 21.

1.28

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 22.

1.29

CASTELLI, CECCATO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

2.2

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

2.3

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti con potere di regolamentazione attraverso ordinanze».

2.4

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

2.5

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

2.6

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

2.7

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 6.

2.8

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), sostituire le parole: «e, in via transitoria», con la seguente: «ovvero».

2.9

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), sopprimere le parole da: «anche adottando nei casi indifferibili», fino a: «carattere coattivo».

2.10

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), sopprimere le parole da: «nei casi di», fino a: «comma 5».

2.11

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), sostituire le parole: «può indire», con la seguente: «indice».

2.12

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), sostituire le parole da: «nei casi di», fino a: «comma 5», con le seguenti: «il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni».

2.13

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), ultimo periodo, sopprimere le parole: «assumendone la presidenza».

2.14 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 7.

2.15 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 8.

2.16 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sopprimere la lettera i).

2.17 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere le parole da: «fatta eccezione», fino a: «degli autotrasportatori».

2.18 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 1).

2.19 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 2).

2.20 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 3).

2.21 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 4).

2.22 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 5).

2.23 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 6).

2.24 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.25 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 3).

2.26 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 4).

2.27 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 5).

2.28 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 6).

2.29 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 3).

2.30 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 4).

2.31 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 5).

2.32 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 6).

2.33 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 3) e 4).

2.34 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 3) e 5).

2.35 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 3) e 6).

2.36 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 4) e 5).

2.37 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 4) e 6).

2.38 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 5) e 6).

2.39 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

2.40 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 4), 5) e 6).

2.41 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sopprimere la lettera l).

2.42 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera l), sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

2.43

CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera l), sopprimere l'ultimo periodo.

2.44

CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera l), sostituire le parole da: «dei quali cinque», fino a: «Ministro dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto».

2.45

CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera l), sostituire le parole da: «dei quali cinque», fino a: «Ministro dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto, con l'elezione a scrutinio segreto con voto singolo».

2.46

CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera l), le parole: «per un quadriennio», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996».

2.47

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 9.

2.48

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 10.

2.49

CASTELLI, CECCATO

Al comma 10, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quindici».

2.50

CASTELLI, CECCATO

Al comma 10, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «venti».

2.51 CASTELLI, CECCATO

Al comma 10, sostituire la parola: «pervenire», con la seguente: «avvenire».

2.52 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 11.

2.53 CASTELLI, CECCATO

Al comma 11, sopprimere le parole: «nazionali maggiormente rappresentative».

2.54 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 12.

2.55 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 13.

2.56 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 14.

2.57 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 15.

2.58 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 16.

2.59 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, capoverso 3, ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

2.60 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 17.

2.61 CASTELLI, CECCATO

Al comma 17, capoverso 1, sopprimere la lettera a).

2.62 CASTELLI, CECCATO

Al comma 17, capoverso 1, sopprimere la lettera b).

2.63 CASTELLI, CECCATO

Al comma 17, capoverso 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La realizzazione di opere attinenti alle attività marittime e portuali avviene in conformità al piano regolatore generale del comune competente per territorio».

2.64 CASTELLI, CECCATO

Al comma 17, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «sono affidate», aggiungere le seguenti: «mediante gara pubblica».

2.65 CASTELLI, CECCATO

Al comma 17, capoverso 1, quarto periodo, dopo la parola: «decreto», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».

2.66 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 18.

2.67 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 19.

2.68 CASTELLI, CECCATO

Al comma 19, sopprimere il capoverso 1.

2.69 CASTELLI, CECCATO

Al comma 19, sopprimere il capoverso 2.

2.70 CASTELLI, CECCATO

Al comma 19, capoverso 2, sopprimere la lettera a).

2.71 CASTELLI, CECCATO

Al comma 19, capoverso 2, sopprimere la lettera b).

2.72 CASTELLI, CECCATO

Al comma 19, capoverso 2, sopprimere la lettera c).

2.73 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 20.

2.74 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 21.

2.75 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 1.

2.76 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, capoverso 1, sopprimere la lettera a).

2.77 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, capoverso 1, sopprimere la lettera b).

2.78 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, capoverso 1, sopprimere la lettera c).

2.79 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 2.

2.80 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 3.

2.81 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 4.

2.82 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 5.

2.83 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 6.

2.84 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 7.

2.85 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 8.

2.86 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 22.

2.87 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 23.

2.88 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 24.

2.89

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 25.

2.90

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 26.

2.91

CASTELLI, CECCATO

Al comma 26, sopprimere il capoverso 2-bis.

2.92

CASTELLI, CECCATO

Al comma 26, sopprimere il capoverso 2-ter.

2.93

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 27.

2.94

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 28.

2.95

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 29.

2.96

CASTELLI, CECCATO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

3.2

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

3.3

CASTELLI, CECCATO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

CASTELLI, CECCATO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

6.2

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

6.3

CASTELLI, CECCATO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

CASTELLI, CECCATO

Art. 8.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «marittimo», aggiungere le seguenti: «lacuale e fluviale».

8.1

CASTELLI, CECCATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 1997, il demanio lacuale e fluviale, su cui le regioni esercitano le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito a titolo gratuito al demanio delle regioni stesse. Il Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di trasferimento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree da non trasferire in quanto rientrano nell'interesse per la sicurezza nazionale.

3. Gli introiti previsti nel bilancio statale come corrispettivo delle concessioni demaniali in essere al 1° gennaio 1997 sulle aree del demanio lacuale e fluviale sono garantiti fino al 31 dicembre 1999. Gli introiti conseguenti a nuove concessioni e ai rinnovi di concessioni esistenti sono incassati dalle regioni e servono principalmente per organizzare la gestione, la valorizzazione e la vigilanza sul demanio stesso. Dal 1° gennaio 2000 tutti gli introiti che hanno origine dal demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra, sono incassati dalle regioni.

4. Gli uffici statali competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono alle regioni un elenco completo delle concessioni in essere sul demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra, con tutti gli elementi necessari a garantire il trasferimento del demanio stesso a termine di legge. Gli uffici catastali provvederanno alla voltura a favore delle regioni di tutte le aree del demanio lacuale e fluviale.

5. Fino al 31 dicembre 1999 i valori dei canoni demaniali nelle aree trasferite ai sensi del presente articolo restano quelli stabiliti dallo Stato. A partire dal 1° gennaio 2000 ogni regione applica i propri canoni demaniali secondo il proprio ordinamento»

8.2

CASTELLI, CECCATO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

9.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

9.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

9.4 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

9.5 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

9.6 CASTELLI, CECCATO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

10.3 CASTELLI, CECCATO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Requisiti per la condotta di imbarcazioni e natanti da diporto adibite al noleggio o locazione*). - 1. Il comandante di imbarcazioni e natanti da diporto utilizzati in base ad un contratto di noleggio deve:

- a) aver compiuto i ventuno anni d'età;
- b) essere in possesso del certificato limitato RTF;
- c) essere in possesso dell'abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, in corso di validità e conseguita da almeno tre anni; trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Per le imbarcazioni e natanti da diporto utilizzati in base ad un contratto di locazione l'abilitazione è richiesta se prescritta, in base al tipo di imbarcazione ed alle caratteristiche della navigazione effettuata, ai sensi degli articoli 18 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione possono comandare o condurre imbarcazioni e natanti da diporto, adibiti al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti da ciascun titolo.

Ai fini della disciplina sul noleggio e la locazione di imbarcazioni e natanti da diporto si intende:

d) per contratto di locazione il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a far godere all'altra parte (conduttore) per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

e) per contratto di noleggio il contratto con cui una delle due parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte (noleggiatore) alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Il noleggiatore ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. Il noleggiatore deve altresì dotarsi di copertura assicurativa a favore del noleggiante e dei passeggeri, per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni e per i massimali stabiliti dal Ministro dei trasporti con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, nonché il decreto 21 settembre 1994, n. 731, del Ministero dei trasporti e della navigazione e le sue eventuali integrazioni e modifiche».

10.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

10.4 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

10.5 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

10.6 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

10.7 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

10.8 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

10.9 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

10.10 CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

10.11 CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

10.12

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

10.13

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

10.14

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

10.15

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

10.16

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 6.

10.17

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 7.

10.18

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 8.

10.19

CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

10.20

CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

10.21

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 9.

10.22

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 10.

10.23

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 11.

10.24

CASTELLI, CECCATO

Al comma 11, sopprimere il capoverso 1.

10.25

CASTELLI, CECCATO

Al comma 11, sopprimere il capoverso 2.

10.26

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 12.

10.27

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 13.

10.28

CASTELLI, CECCATO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

11.2

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

11.3

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

11.4

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

11.5

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

11.6

CASTELLI, CECCATO

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

12.2

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

12.3

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «almeno 4», con la seguente: «3».

12.4

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «diciotto mesi».

12.5

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti: «300 milioni».

12.6 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

12.7 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

12.8 CASTELLI, CECCATO

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

13.2 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Il rimborso riguarda i collegamenti aerei eserciti da almeno diciotto mesi».

13.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

13.4 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

13.5 CASTELLI, CECCATO

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

15.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

15.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

15.4 CASTELLI, CECCATO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

16.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

16.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

16.4 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

16.5 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

16.6

CASTELLI, CECCATO

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

CASTELLI, CECCATO

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

18.2

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

18.3

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

18.4

CASTELLI, CECCATO

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

CASTELLI, CECCATO

INDUSTRIA (10ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1996

52ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio estero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(328) COVIELLO. Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)

(461) FUMAGALLI CARULLI. Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1196) VENTUCCI ed altri. Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1402) WILDE e LAGO. Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero

(1519) CAPONI ed altri. Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE

(Seguito e conclusione della discussione congiunta e approvazione degli articoli, con modificazioni, in un testo unificato)

Si riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Si procede all'esame dell'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il relatore LARIZZA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3 e parere favorevole sull'emendamento 1.2.

Il sottosegretario CABRAS si associa al parere del relatore.

Con separate votazioni è quindi respinto l'emendamento 1.1, è accolto l'emendamento 1.2, ed è respinto l'emendamento 1.3.

La Commissione accoglie l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.5, 2.4, 2.6 e 2.8, chiarendo che si tratta di proposte per la maggior parte volte a sottolineare il carattere di efficienza che deve contraddistinguere l'attività dell'ICE.

Il senatore PAPPALARDO illustra gli emendamenti 2.90 (di natura meramente formale) e 2.40 (inteso a rafforzare le funzioni di natura operativa dell'ICE, in vista di agevolare il processo di internazionalizzazione delle imprese).

Il presidente CAPONI illustra l'emendamento 2.7, dichiarandosi peraltro disponibile a ritirarlo qualora il relatore non lo ritenesse opportuno.

I senatori LAGO, DEMASI, TURINI, DE CAROLIS e FIORILLO sottoscrivono l'emendamento 2.2, dandolo per illustrato.

Il senatore DEMASI illustra infine gli emendamenti 2.100 e 2.101.

Il relatore LARIZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.40, 2.2, 2.3, 2.4, 2.100, 2.101 e 2.7 (nel quale ritiene possa essere assorbito il 2.90). Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.8.

Il sottosegretario CABRAS concorda con i pareri del relatore.

Si passa alle votazioni.

Il senatore DEBENEDETTI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.1, che, a suo giudizio, farebbe presupporre che possa esistere una qualche attività pubblica non ispirata a criteri di efficienza.

Anche il senatore DE CAROLIS dichiara il proprio voto contrario su tale emendamento, associandosi alle considerazioni del senatore Debenedetti.

I senatori TURINI e DEMASI preannunciano la loro astensione.

L'emendamento 2.1, posto quindi ai voti, risulta accolto.

I presentatori dichiarano di trasformare l'emendamento 2.2 in subemendamento al 2.40, al fine di evitarne la preclusione in caso di approvazione del suddetto emendamento 2.40.

Il subemendamento 2.40/1, posto ai voti, è quindi accolto, così come l'emendamento 2.40, nel testo modificato.

La Commissione approva altresì l'emendamento 2.3.

Il senatore WILDE dichiara di ritirare l'emendamento 2.5 e di insistere per la votazione dell'emendamento 2.4, al quale il senatore DEMASI suggerisce una modifica nel senso di sostituire le parole: «nel settore dell'internazionalizzazione» con le altre: «per l'internazionalizzazione».

Dopo che il senatore WILDE ha accettato tale modifica, l'emendamento 2.4 è posto ai voti come riformulato ed accolto.

La Commissione respinge invece l'emendamento 2.6.

Con separate votazioni sono poi accolti gli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.7 (nel quale risulta assorbito il 2.90). È invece respinto l'emendamento 2.8.

È infine posto ai voti ed accolto l'articolo 2, come modificato.

Il presidente CAPONI comunica che occorre sospendere brevemente la seduta al fine di acquisire il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti agli articoli successivi al 2.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 10,55).

Il presidente CAPONI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 3.4, 3.6, 8.1, 10.1 (limitatamente al comma 3), 10.9 e 12.2, l'eventuale accoglimento dei quali comporterebbe l'automatica rimessione del provvedimento in sede referente.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 3.4 (volto a prevedere che la sede centrale dell'ICE sarà a Milano), 3.5, 3.6 (teso a collocare a Milano la sede di una direzione commerciale per il coordinamento delle sedi regionali dell'Italia settentrionale) e 3.7. Egli dichiara peraltro che non intende ritirare gli emendamenti 3.4 e 3.6, nonostante il parere contrario su di essi espresso dalla Commissione bilancio, a meno che non si delinei l'accoglimento di due ordini del giorno in cui essi potrebbero essere trasformati.

Il senatore TURINI illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3. Su tale ultimo emendamento il presidente CAPONI propone una modifica, che il presentatore accoglie, nel senso di sostituire le parole «agenzia dello Stato italiano» con le altre: «agenzia governativa».

Il senatore PAPPALARDO illustra l'emendamento 3.80, necessario, a suo giudizio, sia per esigenze di coordinamento rispetto al trasferimento di funzioni alle Regioni operato da uno dei due disegni di legge collegati alla manovra finanziaria di iniziativa del ministro Bassanini (atto Sena-

to n. 1124, ora all'esame della Camera), sia per tutelare le Regioni nelle quali non esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione.

A proposito degli emendamenti 3.4 e 3.6, il sottosegretario CABRAS ricorda che in sede di comitato ristretto si era espressamente convenuto sulla inopportunità di specificare la città in cui avrà sede l'ICE. Egli ritiene pertanto di non poter esprimere parere favorevole nè su emendamenti, nè su eventuali ordini del giorno, volti a indicare la sede centrale dell'ICE.

Il senatore LARIZZA ritiene che soprattutto l'emendamento 3.6 potrebbe utilmente essere trasformato in ordine del giorno che il Governo potrebbe accogliere come raccomandazione.

Il senatore DEBENEDETTI propone di formulare gli ordini del giorno in modo tale da escludere che la sede dell'ICE possa essere a Roma, con il che si potrebbe anche forse superare la contrarietà della Commissione bilancio.

Il presidente CAPONI fa osservare che, essendo la sede attualmente a Roma, un qualunque suo trasferimento comporterebbe oneri.

Il senatore CAZZARO richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di procedere ad un approfondimento della questione dal momento che, a suo giudizio, è senz'altro condivisibile l'intento di decentrare le sedi dell'ICE nelle aree maggiormente operative, ma - proprio per questo - la scelta della sede centrale dovrebbe allora ricadere non sul nord-ovest ma sul nord-est.

Il senatore PAPPALARDO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.6 e a trasformare il 3.4 in un ordine del giorno che inviti il Governo a tener conto delle esigenze di decentramento degli uffici, senza tuttavia indicare alcuna sede particolare. Egli ritiene infatti che tale ordine del giorno potrebbe essere accolto dal Governo come raccomandazione.

A giudizio del senatore PALUMBO la dislocazione delle varie sedi afferisce alla discrezionalità degli organi di gestione dell'ente, mentre la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 garantisce già un'articolazione decentrata sul territorio nazionale.

Il senatore WILDE dichiara infine di ritirare gli emendamenti 3.4 e 3.6 e di trasformarli nei seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del testo unificato relativo ai disegni di legge nn.1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519 di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

impegna il Governo

in merito alla decisione sulla ubicazione della sede centrale dell'ICE, a tener conto delle esigenze di decentramento degli enti pubblici, in coerenza con analoghe scelte già in precedenza effettuate».

(0/1155/328-461-1196-1402-1519/1/10ª)

WILDE, LAGO

«Il Senato,

in sede di esame del testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519

impegna il Governo

ad attivarsi per l'istituzione di una direzione commerciale dell'ICE con sede nell'Italia settentrionale medesima per il coordinamento delle sedi regionali dell'Italia settentrionale».

(0/1155-328-461-1196-1402-1519/1/2ª)

WILDE, LAGO

Il relatore LARIZZA esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.7, 3.1 (in considerazione della eccessiva rigidità della dizione «uffici» che l'emendamento intende sostituire a quella più flessibile di «unità operative») e 3.2. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 3.80 e 3.3, a condizione - per quanto riguarda quest'ultimo - che le parole «Gli uffici» siano sostituite dalle seguenti «Le unità operative».

Il sottosegretario CABRAS invita i presentatori dell'emendamento 3.1 a ritirarlo, dal momento che in alcune realtà può non essere necessaria l'istituzione di uffici, mentre la dizione «unità operative» è comunque comprensiva degli uffici. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 3.5, 3.7 e 3.2. Egli si rimette infine alla valutazione della Commissione in ordine agli emendamenti 3.80 e 3.3, pur giudicando quest'ultimo inutile ed inefficace.

Il senatore TURINI dichiara di ritirare l'emendamento 3.1.

Si passa ai voti.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.5 (previa dichiarazione di voto contrario del senatore DEBENEDETTI, a giudizio del quale la materia dovrebbe confluire negli ordini del giorno presentati dal senatore Wilde, con la specificazione che la sede dell'ICE non dovrebbe essere a Roma), 3.7 (previa dichiarazione di voto contrario del senatore DEMASI a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, motivata dalla eccessiva genericità della formulazione) e 3.2; accoglie invece gli emendamenti 3.80 e 3.3, come riformulato su suggerimento del presidente Caponi e del relatore (previa dichiarazione di non partecipazione al voto del senatore DEBENEDETTI, il quale ritiene che le esigenze di maggiore operatività degli uffici perseguite dall'emendamen-

to possano essere più correttamente realizzate mediante il supporto del personale diplomatico già accreditato).

Terminato l'esame degli emendamenti si procede a quello degli ordini del giorno.

Sull'ordine del giorno n. 1 il RELATORE esprime parere favorevole.

Il senatore DE CAROLIS dichiara il proprio voto contrario poichè, a suo giudizio, l'ICE non può decentrare la propria operatività nazionale.

Il senatore DEBENEDETTI esprime alcune perplessità.

Il senatore PALUMBO non ritiene opportuno escludere definitivamente che la sede dell'ICE possa essere mantenuta a Roma, dal momento che molte altre attività connesse con quelle dell'Istituto hanno sede proprio a Roma.

A giudizio del senatore NIEDDU, la formulazione dell'ordine del giorno n. 1 non esclude che la sede centrale dell'ICE sia collocata a Roma. Si esprime quindi a favore dell'ordine del giorno, nella misura in cui esso non introduce alcun elemento di rigidità, consentendo le scelte che saranno giudicate più funzionali all'Istituto stesso.

Su proposta del senatore Athos DE LUCA è quindi accantonata la votazione degli ordini del giorno e dell'articolo 3 a cui esso sono riferiti.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.4.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 4.1, volto ad escludere il rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori dal comitato consultivo.

Il presidente CAPONI illustra l'emendamento 4.2, teso ad evitare che il comitato consultivo sia presieduto dal Ministro del commercio con l'estero, che ha già compiti di vigilanza sull'ICE.

Il relatore LARIZZA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4. In particolare per quanto riguarda l'emendamento 4.1 egli ritiene fondamentale la presenza nel comitato consultivo di un rappresentante sindacale, stante il rilievo della componente lavoro al fine dell'internazionalizzazione delle imprese.

Il sottosegretario CABRAS si associa al parere del relatore, tranne che sull'emendamento 4.2 sul quale si rimette alla Commissione.

Il presidente CAPONI dichiara di ritirare l'emendamento 4.2.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.3, 4.5, 4.1 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURINI, il quale ritiene che la presenza di un rappresentante sindacale nell'organo consultivo sia in realtà di ostacolo all'internazionalizzazione delle imprese) e 4.4.

Previo dichiarazione di voto favorevole del senatore DE CAROLIS (il quale manifesta tuttavia alcune perplessità in ordine alla elevazione a 20 dei membri del comitato consultivo) e di astensione del senatore DEMASI a nome del Gruppo di Alleanza nazionale (motivata dalla reiezione dell'emendamento 4.1) la Commissione accoglie infine l'articolo 4 nel testo predisposto dal comitato ristretto.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea il Presidente sospende la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 11,40 riprende alle ore 12,15).

Si passa all'articolo 5.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 5.1.

Il senatore PAPPALARDO ritira l'emendamento 5.2.

Il relatore LARIZZA e il sottosegretario CABRAS esprimono parere contrario sull'emendamento 5.1.

Si passa alle votazioni.

Il senatore DE BENEDETTI, non comprendendo il riferimento agli incarichi direttivi ricoperti ed ai rapporti di collaborazione in esso contenuto, dichiara il proprio voto contrario all'emendamento nella sua attuale formulazione.

Il senatore LAGO dichiara il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente.

Posto ai voti l'emendamento 5.1 è respinto dalla Commissione, che accoglie poi l'articolo 5 nel testo predisposto dal comitato ristretto.

La Commissione approva quindi l'articolo 6.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore WILDE ritira gli emendamenti 7.4 e 7.5; illustra gli emendamenti 7.6 e 7.7.

Il presidente CAPONI illustra l'emendamento 7.3.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 7.1.

Previo parere favorevole del relatore LARIZZA e del sottosegretario CABRAS, l'emendamento 7.3 è approvato dalla Commissione; egualmente approvato risulta l'emendamento 7.1 sul quale il relatore LARIZZA e il sottosegretario CABRAS hanno dichiarato di rimettersi alla Commissione.

Previo parere contrario del relatore LARIZZA e del sottosegretario CABRAS sono quindi respinti gli emendamenti 7.6 e 7.7, mentre la Commissione approva l'articolo 7 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Previo parere contrario del relatore LARIZZA e del sottosegretario CABRAS detti emendamenti, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il senatore DEBENEDETTI dichiara il proprio voto favorevole all'articolo 8, rilevando però che in sede di coordinamento formale andrebbe meglio specificato, con lo specifico richiamo alla lettera *b*), il riferimento al comma 1.

Condividendo il relatore tale proposta di modifica formale, la Commissione approva quindi l'articolo 8 nel testo predisposto dal comitato ristretto, con la predetta modifica.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 9.1.

Previo parere contrario del relatore LARIZZA e del sottosegretario CABRAS l'emendamento 9.1 è respinto dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 9 nel testo del comitato ristretto.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore Athos DE LUCA illustra l'emendamento 10.1.

Il presidente CAPONI ricorda che il parere della 5ª Commissione permanente è risultato contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione relativamente al comma 3 dell'emendamento del senatore Athos De Luca, mentre la medesima Commissione ha espresso parere favorevole su altri emendamenti sostitutivi del medesimo comma 3. Sospende quindi brevemente la seduta per consentire un coordinamento degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La seduta sospesa alle ore 12,50 riprende alle ore 13.

Il presidente CAPONI informa che egli intende far propria la proposta condivisa in sede informale da gran parte della Commissione di trasformare l'emendamento 10.7 in subemendamento al 10.1, al fine di ovviare alla parziale contrarietà espressa dalla Commissione bilancio.

Il senatore PALUMBO accede a tale proposta.

Il subemendamento 10.1/1 è quindi posto ai voti e accolto, così come l'emendamento 10.1 nel testo modificato.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 10, che sono dati per illustrati dai presentatori, risultano preclusi o assorbiti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, il presidente CAPONI pone quindi ai voti tale articolo nel testo predisposto dal comitato ristretto, che viene accolto.

Si passa all'articolo 12.

Il presidente CAPONI ricorda che sull'emendamento 12.2 la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore WILDE dichiara di ritirare l'emendamento 12.2.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 12.1, volto a salvaguardare i lavoratori dell'ICE, a seguito dei processi di trasformazione.

Il relatore LARIZZA ritiene che il testo predisposto dal comitato ristretto fosse già sufficientemente garantista, sotto questo profilo. Si dichiara tuttavia disponibile ad eventuali modifiche.

Il sottosegretario CABRAS propone di considerare l'emendamento sostitutivo solo degli ultimi tre periodi del comma 2, anziché dell'intero comma.

Il senatore DEMASI accoglie tale suggerimento.

Ulteriori proposte di integrazione e modifica vengono formulate dai senatori PAPPALARDO e NIEDDU e dal sottosegretario CABRAS.

Tali proposte sono accolte dal senatore DEMASI che riformula quindi l'emendamento 12.1 in un nuovo testo.

Previo parere favorevole del relatore LARIZZA e del sottosegretario CABRAS l'emendamento 12.1 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 nel testo emendato.

Si riprende quindi l'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 precedentemente accantonati.

Il senatore NIEDDU suggerisce un'integrazione dell'ordine del giorno n.1 che viene accolta dai presentatori.

L'ordine del giorno risulta così riformulato nel seguente testo:

«Il Senato,

in sede di esame del testo unificato relativo ai disegni di legge nn.1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519 di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

impegna il Governo

in merito alla decisione sulla ubicazione della sede centrale dell'ICE, anche a tener conto delle esigenze di decentramento degli enti pubblici, in coerenza con analoghe scelte già in precedenza effettuate»

(0/1155-328-461-1196-1402-1519/1/10ª)

WILDE, LAGO

Su tale ordine del giorno si esprime favorevolmente il relatore LARIZZA, mentre il sottosegretario CABRAS dichiara di essere disposto ad accoglierlo come raccomandazione.

Poichè i presentatori insistono per la votazione, l'ordine del giorno n. 1, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Si passa all'ordine del giorno n. 2 sul quale intervengono, invitando al ritiro i senatori CIMMINO, NIEDDU e PAPPALARDO, i quali ultimi osservano che la decisione relativa all'ubicazione di una direzione commerciale dell'ICE non compete al Governo ma al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il senatore LAGO dichiara che non intende ritirare l'ordine del giorno.

Il relatore LARIZZA esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 2, mentre il sottosegretario CABRAS si dichiara disposto ad accoglierlo come raccomandazione.

Viene quindi posto ai voti ed accolto dalla Commissione l'articolo 3 nel testo emendato.

Il presidente CAPONI propone quindi che venga conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul testo unificato degli articoli approvato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519, con il seguente titolo: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)». Propone inoltre che venga autorizzato a richiedere la relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,25.

EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «ente pubblico non economico» con le seguenti: «ente pubblico economico».

1.1

WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «, sentito il comitato consultivo,».

1.2

WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere il periodo dalle parole: «ed è sottoposto» alle parole: «di cui alla presente legge».

1.3

WILDE, LAGO

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «a principi di» aggiungere le seguenti: «efficienza e».

2.1

WILDE, LAGO

All'emendamento 2.40, dopo le parole «mercati esteri» inserire le seguenti «nonchè delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti».

2.40/1

SELLA di MONTELUCE, DEMASI, TURINI, LAGO, DE CAROLIS,
FIORILLO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a). cura lo studio sistematico sulle caratteristiche e le tendenze dei mercati esteri, elaborandone i risultati e diffondendole fra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni più favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane».

2.40

PAPPALARDO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «tendenze dei mercati,» aggiungere le seguenti: «le normative e gli standards qualitativi e di sicurezza vigenti».

2.2

SELLA di MONTELUCE, DEMASI, TURINI, LAGO, DE CAROLIS,
FIORILLO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale»

2.3

LAGO, WILDE

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «per favorire il commercio estero nazionale» con le seguenti: «che operano o che sono destinati ad operare nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese»

2.5

LAGO, WILDE

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «per favorire il commercio estero nazionale» con le seguenti: «che operano nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese».

2.4

LAGO, WILDE

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «per favorire il commercio estero nazionale» con le seguenti: «che operano per l'internazionalizzazione delle imprese».

2.4 (Nuovo testo)

LAGO, WILDE

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «o estere» con le seguenti: «comunitarie ed internazionali».

2.6

LAGO, WILDE

Al comma 2, alla lettera d) dopo la parola: «agricolo» aggiungere le seguenti: «della distribuzione».

2.100 D'ALÌ, TURINI, DEMASI, PONTONE, MANTICA

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export;»

2.101 D'ALÌ, TURINI, DEMASI, PONTONE, MANTICA

Al comma 2, lettera f) eliminare la frase: «in attesa del trasferimento dei predetti controlli ad altro organismo idoneo».

2.7 CAPONI

Al comma 2, lettera f) sopprimere infine la parola: «idoneo».

2.90 PAPPALARDO

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «con il piano annuale» con le seguenti: «con il piano triennale».

2.8 LAGO, WILDE

Art. 3.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente frase: in Milano che svolge prevalentemente le funzioni di indirizzo strategico ed organizzativo dell'ente, di progettazione e programmazione dei servizi e di raccolta e diffusione delle informazioni».

3.4 LAGO, WILDE

Al comma 1, lettera b), in fondo aggiungere il seguente periodo: «Possono essere istituiti al massimo otto uffici nel territorio nazionale nonchè alcuni sportelli in grado di offrire pacchetti integrati di servizi».

3.5 LAGO, WILDE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Una direzione commerciale con sede a Milano per il coordinamento delle sedi regionali dell'Italia settentrionale».

3.6

LAGO, WILDE

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fondo la seguente frase:«,
che svolgono prevalentemente la funzione di produzione di servizi».

3.7

LAGO, WILDE

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «unità operative» con la seguente: «uffici».

3.1

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per realizzare sinergie operative con le categorie e gli Enti interessati, l'ICE può stipulare appositi accordi o convenzioni.»

3.2

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «in ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni».

3.80

PAPPALARDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli uffici dell'ICE all'estero sono notificati nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo »status« di agenzia dello Stato italiano e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio».

3.3

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificati nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo »status« di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio.»

3.3 (Nuovo testo)

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Art. 4.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c). delibera in merito al piano triennale di attività ed ai relativi adeguamenti annuali».

4.3

LAGO, WILDE

Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

4.5

LAGO, WILDE

Al comma 6 sopprimere le parole: «ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori».

4.1

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Al comma 6 sostituire le parole: «Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato» con le seguenti: «Il comitato al suo interno elegge il presidente».

4.2

CAPONI

Al comma 6, sostituire dalle parole: «rende parere obbligatorio» fino alle parole: «consiglio di amministrazione» con le seguenti: «rende parere obbligatorio sull'indirizzo generale delle attività dell'Istituto, sul piano triennale e sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, sull'istituzione e soppressione di sedi all'estero, nonchè esprime parere facoltativo sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione».

4.4

LAGO, WILDE

Art. 5.

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: «Essi sono scelti tra coloro che non abbiano ricoperto negli ultimi due anni incarichi direttivi o non abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con associazioni o enti rappresentativi di attività concorrenti con quelle svolte dall'ICE».

5.1

LAGO, WILDE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«il presidente dell'ICE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari».

5.2

PAPPALARDO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «attività svolta dall'ICE dell'anno successivo» con le seguenti: «attività dell'ICE dei tre anni successivi e gli adeguamenti annuali».

7.4

LAGO, WILDE

Al comma 2 sostituire le parole: «dalle categorie degli utenti» con le seguenti: «dalle associazioni di categoria».

7.3

CAPONI

Al comma 2, sostituire le parole: «proposta di piano annuale con proiezione triennale» con le seguenti: «proposta di piano triennale con adeguamenti annuali».

7.5

LAGO, WILDE

Al comma 2 sopprimere le parole: «e delle spese di funzionamento della sede centrale e della rete degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero.»

7.1

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Sopprimere il comma 3.

7.6

LAGO, WILDE

Al comma 4, sostituire le parole: «il Ministero vigilante autorizza» con le seguenti: «l'ICE autorizza».

7.7

LAGO, WILDE

Art. 8.

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «Tale contributo è pari allo 0,4 per mille del valore medio dell'interscambio commerciale dell'Italia nel triennio precedente l'anno di riferimento, secondo le rilevazioni pubblicate dall'ISTAT».

8.1

LAGO, WILDE

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: «Tali somme devono contribuire a pagare i costi di funzionamento dell'ICE in misura annualmente crescente, sino a raggiungere l'obiettivo massimo del 50 per cento. Le specifiche percentuali sono fissate nel piano triennale di cui all'articolo 7».

8.2

LAGO, WILDE

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della stessa legge» con le seguenti: «ai sensi delle leggi vigenti».

9.1

LAGO, WILDE

Art. 10.

All'emendamento 10.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale».

10.1/1

PALUMBO

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«Art. 10.

(Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli Enti pubblici non economici.

2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

3. Il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE è quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali».

10.1

DE LUCA Athos

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al personale dell'istituto si applica la disciplina generale prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, per il comparto degli enti pubblici non economici».

10.2

CAPONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici».

10.4

PALUMBO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In applicazione dell'articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato da contratti collettivi ed individuali, con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti pubblici non economici».

10.5

PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «contratti collettivi ed individuali» aggiungere le seguenti:« di diritto privato».

10.8

LAGO, WILDE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10.9

LAGO, WILDE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per quanto riguarda il trattamento economico legato alle indennità accessorie per i servizi svolti all'estero è quello previsto per i corrispettivi livelli del personale del Ministero degli affari esteri, secondo la tabella di equiparazione vigente».

10.3

CAPONI

Sopprimere il comma 3.

10.10

LAGO, WILDE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale».

10.7

PALUMBO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE è quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale».

10.6

PALUMBO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ferma restando la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE, le indennità di servizio all'estero sono ridotte nella misura del dieci per cento rispetto a quelle godute dai corrispondenti livelli della carriera diplomatica secondo la tabella di equiparazione esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

10.20

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Art. 12.

Al comma 2, sopprimere il periodo che va dalle parole: «La delibera avente» alle parole: «Ministro vigilante».

12.2

LAGO, WILDE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvederà alla rideterminazione della dotazione organica dell'istituto, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui sopra dovesse emergere la necessità di ridimensionare l'organico esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità e di esodo volontario con l'indicazione dei costi legati alla concessione delle relative incentivazioni».

12.1

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Sostituire gli ultimi tre periodi del comma 2 con i seguenti:

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvederà alla rideterminazione della dotazione organica dell'istituto, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui sopra dovesse emergere la necessità di ridimensionare l'organico esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

12.1 (Nuovo testo)

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1996

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero Cabras.

La seduta inizia alle ore 10,15.

(328) COVIELLO: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)

(461) FUMAGALLI CARULLI: Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1196) VENTUCCI ed altri: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1402) WILDE e LAGO: Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero

(1519) CAPONI ed altri: Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti al testo unificato: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che sul testo unificato proposto dal Comitato ristretto la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta di ieri, nella quale è stato esaminato altresì l'emendamento 10.1. Sono stati trasmessi successivamente ulteriori emendamenti, tra i

quali si segnalano quelli 3.4, 3.6, 8.1, 10.9 e 12.2, che possono comportare maggiori oneri non quantificati nè coperti per il bilancio statale o per quello dell'ICE.

Il sottosegretario CABRAS dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 3.4, 3.6, 8.1, 10.9 e 12.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 10,20.

38ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 20.

(335-398-B) Guerzoni ed altri e Preioni: Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore MORANDO il quale fa presente che il disegno di legge, che prevede la possibilità per il contribuente di destinare una quota pari al 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei partiti politici, è stato approvato dal Senato e sensibilmente modificato dalla Camera, soprattutto per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri (per minor gettito fiscale) derivanti dal provvedimento.

Occorre rilevare, in proposito, che la clausola di copertura finanziaria prevede l'utilizzo degli accantonamenti del Tesoro e Presidenza del Consiglio iscritti nel fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 1997-1999. Il nulla osta si basa dunque sul presupposto che l'entrata in vigore del provvedimento sia successiva all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1997.

Si pongono inoltre problemi di quantificazione dell'onere, che riguarda in parte (110 miliardi di lire) il fondo da destinare ai partiti politici e in parte (50 miliardi di lire) il minor gettito derivante dalla detassazione delle erogazioni liberali delle persone fisiche e giuridiche di cui agli articoli 5 e 6 del testo. L'articolo 9 prevede un meccanismo di salvaguardia, in base al quale, qualora la perdita di gettito annua fosse supe-

riore a lire 50 miliardi, il Ministro del tesoro provvede a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali in questione. Il meccanismo di salvaguardia individuato nella norma non sembra peraltro tale da garantire gli equilibri finanziari anno per anno, dato che le variazioni compensative verrebbero comunque attuate in un successivo esercizio. Ciò anche alla luce del fatto che i tempi tecnici per la rilevazione dei dati sulle dichiarazioni dei redditi sono assai superiori ad un anno.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta nel presupposto che l'entrata in vigore del provvedimento avvenga successivamente all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1997. Osserva inoltre che il meccanismo di salvaguardia individuato nell'articolo 9 non sembra tale da garantire gli equilibri finanziari anno per anno.

La seduta termina alle ore 20,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sabato 21 dicembre 1996, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 (1909) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

